



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 373

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 63 DEL 17-06-2019

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da Stigliano Giorgio

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Viste le istanze di rimborso dell'Imposta Municipale Propria presentate in data 03/11/2018 (prot. n. 11932, 11934, 11933 del 18/12/2018) da STIGLIANO GIORGIO, C.F. STGGRG41C05H501K, nato a Roma (RM) il 05/03/1941 e residente a Roma (RM) in Via dei Sibelius n. 3, volta ad ottenere il rimborso della somma complessiva di Euro 165,00 per gli anni 2016 e 2017 versata in eccedenza al Comune di Civitella del Tronto, per la seguente motivazione "sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni e/o riduzioni d'imposta (inagibilità fabbricati sisma 2016-2017)";

Visti:

- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 164 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'articolo 1, commi da 722 a 727 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazione relative ai tributi locali;
- la circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2016;

Richiamato in particolare l'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale dispone espressamente che *"per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006"*;

Richiamato il comma 724 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale, la*

quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'Erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 725";

Richiamato, inoltre, il comma 725 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";*

Richiamato, infine, il comma 727 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, ..., in sede di Fondo di Solidarietà Comunale...";*

Visti in particolare gli atti d'ufficio ed i versamenti IMU eseguiti per gli anni 2016 e 2017;

Visti dati catastali e le dichiarazioni ICI/IMU presentate da Stigliano Giorgio;

Rilevato che per l'anno d'imposta 2016 il Sig. STIGLIANO GIORGIO, C.F. STGGRG41C05H501K, ha effettuato al Comune di Civitella del Tronto, in data 09/12/2016, un versamento di imposta a titolo di IMU per altri fabbricati (codice tributo 3918) di € 55,00;

Rilevato che per l'anno d'imposta 2017 il Sig. STIGLIANO GIORGIO, C.F. STGGRG41C05H501K, ha effettuato al Comune di Civitella del Tronto, in data 15/06/2017, un versamento di imposta a titolo di acconto IMU 2017 per altri fabbricati (codice tributo 3918) di € 55,00 e in data 03/01/2018 un versamento di imposta a titolo di saldo IMU 2017 per altri fabbricati (codice tributo 3918) di € 55,00;

Visto l'art. 48 comma 16 del D.L. 189/2016 il quale, al secondo capoverso, prevede che *"I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente";*

Vista la banca dati Imu e preso atto che i fabbricati iscritti nei registri immobiliari al Foglio 49 particella 69 sub 1 erano stati dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 30/10/2016 con ordinanza sindacale n 112 del 09/02/2017;

Rilevato che negli anni 2016 e 2017 erano stati effettuati da STIGLIANO GIORGIO, C.F. STGGRG41C05H501K versamenti Imu per complessivi di € 165,00 per altri fabbricati non dovuti;

Verificata la completezza e la regolarità della domanda, la veridicità dei dati indicati e la loro corrispondenza agli atti di riferimento;

Accertata l'esistenza del diritto al rimborso per gli anni 2016 e 2017 dell'imposta municipale propria per l'importo di complessivi Euro 165,00;

Preso atto del decreto sindacale del 04/04/2019 prot. 3136 con cui si nomina il Dott. Germano Mignini, Responsabile dei servizi finanziari/tributi/personale, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Richiamata la deliberazione n. 34 in data 06/04/2019, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il Funzionario Responsabile IMU nella persona del Dott. Germano Mignini;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

DETERMINA

- 1) di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Municipale Propria presentata in data 03/11/2018 (prot. n. 11932, 11934, 11933 del 18/12/2018) da STIGLIANO GIORGIO, C.F. STGGRG41C05H501K, nato a Roma (RM) il 05/03/1941 e residente a Roma (RM) in Via dei Sibelius n. 3, volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate in eccedenza nel 2016 e 2017 al Comune di Civitella del Tronto;
- 2) di stabilire che gli importi da rimborsare per IMU anni 2016 e 2017 a STIGLIANO GIORGIO, C.F. STGGRG41C05H501K, sono pari a complessivi € 165,00;
- 3) di stabilire in Euro 0,69 l'importo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare, calcolati a giorni dalla data di richiesta del rimborso (03/11/2018) alla data di emissione del presente provvedimento, nella misura del tasso legale pro tempore vigente;
- 4) di liquidare in favore di STIGLIANO GIORGIO, C.F. STGGRG41C05H501K, nato a Roma (RM) il 05/03/1941 e residente a Roma (RM) in Via dei Sibelius n. 3, la somma complessiva di Euro 165,69 a titolo di rimborso di Imposta Municipale Propria anni 2016 e 2017, imputando la spesa sul capitolo 2475 denominato "Sgravi e rimborso di imposte, tasse e altre entrate comunali", gestione residui 2018;
- 5) di corrispondere il pagamento mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano filiale di Roma Agenzia 257 ABI 05034 CAB 03272, C/C n. 014936 intestato a Stigliano Giorgio;
- 6) di provvedere, ai sensi del comma 724 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 e del comma 1 art. 5 del decreto del 24 febbraio 2016, a comunicare al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante le modalità telematiche di cui all'art. 7 del decreto interministeriale del 14 aprile 2016, l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell'erario da rimborsare al contribuente;
- 7) di notificare la presente determinazione all'interessato;
- 8) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al provvedimento notificato è l'Ufficio Tributi del Comune ed il responsabile del procedimento è il Dott. Germano Mignini (tel. n. 0861-918321).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)